



## Comunicato

**Il Consiglio dei Ministri lo scorso 24 giugno** ha approvato con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), ai sensi dell'articolo 7 comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*Legge Lorenzin*), il recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente **l'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata**, sancito il 5 novembre 2020, rettificato con atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020, che in concreto individua la figura e il profilo dell'osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, l'accordo approvato, definisce il campo di intervento del professionista abilitato, descrivendo le attività di valutazione e le modalità operative del trattamento, individuando le strutture ove si svolge l'attività professionale.

Il DPR rappresenta il completamento di un percorso atteso dall'intera categoria da oltre tre anni, comunque, per continuare ad esser estremamente chiari come nella storia di CERDO, l'atto normativo rimanda a un successivo accordo, da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni, per stabilire **i criteri e le modalità del percorso formativo universitario, la determinazione dei criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.**

Ancor oggi quindi, **nessuno può offrire garanzie sull'equipollenza dei titoli pregressi all'istituendo diploma di laurea**, quindi sull'iscrizione all'albo che sarà istituito in seno all'Ordine TSRM e PSTRP (Professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione).

Una volta istituiti i corsi di laurea in Osteopatia, chi consegnerà tale diploma potrà iscriversi al relativo albo, ma nessuna indicazione certa può essere data sui titoli che risulteranno equipollenti, i cui possessori potranno iscriversi all'albo in forza della riconosciuta equipollenza ancora da definire.

A dirimere la questione, come detto, sarà uno specifico ed un ulteriore accordo in Conferenza Stato-Regioni, che preciserà quali titoli pregressi saranno equipollenti (per offerta formativa) all'istituendo corso di laurea in osteopatia, così da capire chi sarà idoneo a potersi iscrivere al futuro albo degli osteopati, e/o diversamente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 7, comma 2, della legge 3/2018, effettuare **un percorso formativo integrativo** la cui durata sarà proporzionale al debito formativo esistente rispetto all'ordinamento didattico e ai crediti formativi che il Miur intenderà riconoscere a **una formazione a carattere privato.**

Il percorso dell'istituzione della professione di osteopata, ad oggi ha superato lo step dell'accordo in sede di Conferenza Stato/Regioni sulle competenze e sull'ambito di attività caratterizzanti la professione che prevede una laurea abilitante triennale, e ciò è stato cristallizzato con l'approvazione del DPR firmato dal Presidente della Repubblica il 7/07/2021, si attendono però i nuovi step da parte della Conferenza Stato-Regioni che vada a definire:

- criteri di valutazione dell'esperienza professionale;
- criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
- l'ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia che dovrà essere emanato tramite decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità.

Per fare chiarezza ancora una volta, ad oggi non c'è alcuna indicazione sull'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e sugli eventuali percorsi integrativi. Non è ancora chiara, quindi la tipologia di corso di laurea e gli eventuali titoli equipollenti. La formazione universitaria futura è probabile che prevedrà, in base al contenuto del profilo professionale, quasi esclusivamente il segmento muscolo – scheletrico, escludendo la «visione globale» del paziente, elemento cardine dell'osteopatia insegnata nelle scuole.

Il numero chiuso delle Università sarà legato al fabbisogno regionale di nuovi professionisti che, dopo l'immissione di oltre diecimila osteopati, potrebbe essere vicino allo zero.

Inoltre, come già scritto, per rendere equipollente il titolo rilasciato dalle scuole afferenti AISO potrebbe essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è, al momento, determinabile.

La legge 3 del 2018 e l'accordo successivo approvato dal DPR, pur sancendo quindi l'identità degli osteopati, lasciano spazio alle problematiche della formazione di base e delle relative equipollenze, non specificando alcuna prescrizione relativa alla formazione se non indicazioni generiche che vanno sviluppate dagli organi designati.

Pertanto, in piena e perdurante sintonia con l' AISO, e in assenza di indicazioni normative, **nessuna indicazione certa può essere data sui titoli che risulteranno equipollenti, e tantomeno sui tempi di attivazione del percorso universitario, ma vi è sicuramente la certezza di aver erogato, continuando a farlo nel presente, una formazione secondo gli standard dei Benchmark OMS del 2010, della norma CEN16686:2015 e dei criteri formativi stabiliti da A.I.S.O., che però considerata l'attuale confusione normativa, potrebbe suggerisce di rinviare nei mesi autunnali, la decisione di raccogliere le adesioni ai corsi del primo anno per la formazione didattica 2021/22.**

L'osteopatia, come da premessa nel documento stato-regioni, non sarà praticata, nei tempi prossimi, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, rendendone, nei fatti, difficoltosa la pratica del tirocinio.

Il patrimonio di oltre trent'anni di formazione e ricerca osteopatica appartiene alle scuole attualmente esistenti, **pertanto, considerato che è attualmente in corso l'a.d. 2020/21 con tutti gli adempimenti didattici ed amministrativi, nel corso del mese di settembre, la scuola CERDO, valuterà se e come procedere alle iscrizioni del primo anno della formazione di base, per la quale nessun ostacolo è oggi posto dalla normativa esistente.**

**Contestualmente si procederà all'organizzazione di una serie di "Open doors" autunnali che prevederanno visite, notizie e racconti del percorso formativo, aprendo a una modalità innovativa per l'orientamento professionale dei ragazzi.**

**I corsi degli anni successivi saranno regolarmente erogati.**

Roma, 14 luglio 2021

**C.E.R.D.O. S.r.l.**